

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. 4 – 2019

COMUNE DI VILLARICCA

Città Metropolitana di Napoli

Contratto di Appalto del Servizio di “Smaltimento dei Rifiuti Ingombranti (CER.: 20.03.07)” e per lo smaltimento del Multimateriale (CER: 15.01.06) per anni Uno (01) Importo a base d’asta € 170.000,00 (Euro Centosettantamila/00) oltre alle ulteriori proroghe di cui alle determinazioni N. 487 del 02.07.2019, N. 682 del 13.09.2019 e N. 928 del 29.11.2019 per un totale complessivo pari ad € 221.983,47 (Euro Duecentoventunomilanovecentottantatre/47) di cui € 4.900,00 (Euro quattromilanovecento/00) per oneri sicurezza, oltre I.V.A. al 10% - CIG 743963877D.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di dicembre in Villaricca, nella Casa Comunale, avanti a me Dr. Fortunato Caso, Vice Segretario Generale del Comune di Villaricca, in sostituzione del Segretario Generale Avv. Mario Nunzio Anastasio, assente per servizio, autorizzato *ope legis* a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse dell’Ente, si sono costituiti:

1) Geom. Antonio Palumbo nato a Villaricca (NA) il 03.09.1956 nella qualità di Funzionario Responsabile del Settore ex art. 76 comma 15, dello Statuto Comunale, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse del Comune – C.F. 80034870636;

2) Chiara Di Gennaro, nata a Napoli il 01.10.1987 C. F. DGNCHR87R50F839B, in qualità di Procuratrice Speciale del sig. Giuseppe Di Gennaro, nato a Napoli il 27.06.1961, Presidente del Consiglio di

Amministrazione della Società “DI GENNARO S.p.A.” – giusta procura speciale Rep. N. 3962 del 29.11.2019 a rogito del Notaio Avv. Onofrio di Caprio Notaio in Orta di Atella (CE) del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere (CE).

PREMESSO

Che con determina del Capo Settore Lavori Pubblici e Territorio N. 221 del 10.04.2018, esecutiva, è stata indetta una procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del d. Lgs. 50/2016 – Importo presunto a base d’asta € 170.000,00 (Euro centosettantamila/00) di cui € 4.900,00 (Euro quattromilanovecento/00) oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10%, così ripartiti: a) Servizio di trasporto e smaltimento ingombranti, importo presunto € 90.000,00 (Euro novantamila/00) di cui € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 87.500,00 (Euro ottantasettemilacinquecento/00) oltre I.V.A. al 10%;

b) Servizio smaltimento rifiuto multimateriale, importo presunto € 80.000,00 (Euro ottantamila/00) di cui € 2.400,00 (Euro duemilaquattrocento/00) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.600,00 (Euro settantasettemilaseicento/00) oltre I.V.A. al 10% per anni Uno approvando contestualmente il Capitolato d’Oneri ed impegnando la spesa sul bilancio Comunale.

Che con determina del Capo Settore Lavori Pubblici e Territorio N. 269 del 24.04.2018, esecutiva, venivano approvati lo schema del bando di gara, il disciplinare di gara ed i modelli 1 e 2 del servizio di trasporto e smaltimento

dei rifiuti ingombranti (CER: 20.03.07) e per lo smaltimento del multimateriale (/CER: 15.01.06) per anni uno.

Che con determina del Capo Settore Lavori Pubblici e Territorio N. 351 del 29.05.2018, esecutiva, venivano approvati i verbali di gara N. 1 del 22.05.2018 e N. 2 del 28.05.2018 nonché l'aggiudicazione del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti (CER: 20.03.07) e per lo smaltimento del multimateriale (/CER: 15.01.06) per anni uno alla società "Di Gennaro S.p.a.". con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola C2 con il ribasso offerto del 6,27 % per il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti (CER: 20.03.07) ed il 19,19% per lo smaltimento del multimateriale (/CER: 15.01.06), e quindi per un totale di € 144.722,31 (Euro centoquarantaquattrosettecentoventidue/31) oltre I.V.A. al 10% e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Che con Determinazioni N. 487 del 02.07.2019, N. 682 del 13.09.2019 e N. 928 del 29.11.2019 veniva affidato il servizio fino al 31.12.2019;

Che il Capo Settore Lavori Pubblici verificava (in conformità a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 41 del 03.08.2010 ed alla risoluzione n. 50 del 22.04.2011) i requisiti presso l'AVCPASS dichiarati in sede di gara e attestava che la ditta "*ha reso dichiarazioni veritiere in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale*"

Che la ditta ha prodotto la seguente documentazione:

1 – Cauzione provvisoria pari ad € 1.700,00 (Euro millesettecento/00) prestata mediante Polizza Fidejussoria N. 00A0731391 della Groupama Assicurazioni stipulata 17.05.2018;

2 – Cauzione definitiva pari ad € 22.199,00 (Euro

Ventiduemilacentonovantanove/00) prestata mediante Polizza Fidejussoria N. 2019/50/2541714 della REALE MUTUA Assicurazioni S.p.A. stipulata 16.12.2019 e con scadenza 16.12.2020;

3 – Polizza Responsabilità Civile verso terzi (RCT) N. 2017/03/2274936 della REALE MUTUA Assicurazioni S.p.A. stipulata in data 30.06.2019 con scadenza 31.12.2019

4 - Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 relativa alla insussistenza di rapporti di parentela e/o di affinità con i dipendenti e titolari di P.O. nel Comune di Villaricca, ai sensi del vigente P.T.P.C.;

5 - Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 relativa alla insussistenza delle cause di cui all'art. 67 del d. Lgs. 159/2011;

Che al fine della verifica del possesso dei requisiti sono stati acquisiti agli atti, il Certificato dei Carichi Pendenti del 13.11.2019 ed il certificato del Casellario Giudiziale dell'Amministratore Delegato Dr.ssa Chiara Di Gennaro, rilasciato dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord in data 21.10.2019, il certificato di Regolarità Fiscale (DURC) con scadenza validità 20.02.2020;

Che, come risulta dal sito istituzionale della Prefettura – UTG – di Napoli la società DI GENNARO S.p.A. è iscritta al n. 228 dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (white list) non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiose, ai sensi del D.L. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014. A tal proposito il Capo Settori Pubblici richiama il disposto normativo di cui all'art. 52, comma 2, del D.L. 90/2014 che consente alle Amministrazioni di procedere alla stipulazione dei contratti, sotto condizione

risolutiva. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'art. 94, commi 2 e 3, del D.L. 159/2011.

Che nelle more della stipula del contratto, si è provveduto a dare esecuzione, in via d'urgenza, al servizio de quo al fine di evitare eventuali pretese risarcitorie della ditta aggiudicataria.

Che la ditta è in possesso di un proprio documento dei rischi circa la gestione del cantiere e dell'attività collegata con esonero dell'ente da ogni responsabilità.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Comune di Villaricca come sopra rappresentato e la dr.ssa Chiara Di Gennaro, in qualità di procuratrice speciale della società DI GENNARO S.p.A., con sede legale in Napoli, al Centro Direzionale Isola C2 si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2) Il dr. Antonio Palumbo nella spiegata qualità in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta ed in esecuzione dei surrichiamati atti, ha affidato alla ditta Di Gennaro S.p.A., che ha accettato, l'appalto del servizio di Smaltimento dei rifiuti ingombranti e multimateriale per anni 1 (uno), oltre alle proroghe di cui in premessa.

Art. 3) La ditta DI GENNARO S.p.A. si impegna ad effettuare il servizio di cui trattasi sotto la piena ed incondizionata osservanza di tutte le condizioni contenute nel Capitolato d'Appalto, del Bando e del disciplinare di gara, dei quali dichiara di averne perfetta e puntuale conoscenza e di accettarli

incondizionatamente e che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 32 comma 14/bis del D. Lgs 50/2016.

Art. 4) Il valore complessivo dell'appalto è di € 221.983,47 (Euro Duecentoventunomilanovecentottantatre/47) oltre I.V.A. al 10% e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Art. 5) Al pagamento di quanto dovuto sarà provveduto nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato d'Oneri, che qui si intende per riportato integralmente, per il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) e per lo smaltimento del multi materiale (CER 15.01.06)

Art. 6) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla ditta, il servizio non sia espletato o non sia conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione Appaltante, saranno applicate le penali di cui al Capitolato d'Oneri, che qui si intende riportato integralmente.

Art. 7) Nella prestazione del servizio che forma oggetto del presente contratto, la Ditta appaltatrice si obbliga al rispetto ed all'integrale applicazione delle cosiddette "clausole sociali" ai fini dell'osservanza dei Contratti Collettivi di Lavoro che l'impresa stessa dichiara di ben conoscere. La Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto carto industria e negli accordi integrativi dello stesso in vigore, per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto. La ditta si obbliga altresì, ad applicare il Contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non aderente alle associazioni di categoria o receda da esse ed

indipendentemente dalla natura industriale o artigiana della struttura e dimensioni della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione di legge sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Art. 8) I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto e nel Capitolato d'Oneri operano di diritto senza obbligo per il Comune di Villaricca della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art. 9) A tutti gli effetti del presente contratto, la ditta dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede di questo Ente. Le notifiche e le intimazioni verranno effettuate a mezzo del messo comunale ovvero mediante PEC allo indirizzo: digennaro@legalmail.it.

Art. 10) La ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre ditte che hanno partecipato alla gara. La ditta si impegna altresì, a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della

gara o nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del servizio. La ditta si impegna a denunciare immediatamente alla Forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.). In attuazione di quanto disposto dal P.T.P.C.T. 2019-2021, inoltre, il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319

c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p.,
346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

Art. 11) la ditta dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto ad esclusione delle disposizioni di cui al comma 2, punti h) e i) dell'art. 2 del comma 1 dell'art. 7 e del comma 1 punto n. 7 e 8 dell'art. 8, abrogati dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 che qui si intende interamente richiamato. In particolare l'impresa si obbliga al rispetto dell'art. 3, comma 8 della legge 136/2010 che di seguito si riporta: *“La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente”*.
Pertanto, in caso di inadempimento degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si intende risolto di diritto con tutte le conseguenze di legge.

Art. 12) Ai fini della sottoscrizione del presente atto, per quanto precisato in premessa a proposito dell'iscrizione alla cd. "white list", lo stesso è sottoposto a condizione risolutiva espressa e, quindi, nel caso dovessero pervenire – successivamente alla presente stipula – dal citato Ufficio Territoriale del Governo informazioni ostative, il contratto si intende risolto immediatamente ed automaticamente con l'applicazione, altresì, di una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

Art. 13) Il Dr. Antonio Palumbo Capo Settore è individuato quale D.E.C. (direttore della regolare esecuzione del contratto) ed è pertanto deputato alla verifica del rispetto della esecuzione del rapporto contrattuale.

Art. 14) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

Art. 15) La ditta dichiara di essere soggetta agli adempimenti previsti dal d.P.R.26/10/1972 n. 633 relativi all'imposta sul valore aggiunto e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16) Il presente contratto riguarda servizio soggetto ad I.V.A. e, pertanto, si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 131/1986.

Art. 17) Sono a completo ed esclusivo carico della ditta appaltatrice tutte le spese relative e conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata nonché quelle di bollo, di rilascio copie, di registrazione ed i diritti di segreteria. L'imposta di bollo è assolta con modalità telematiche, per l'importo di € 45,00 (Euro quarantacinque/00).

Art. 18) La ditta è stata informata sul trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici (art. 18 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196).

Richiesto, io Vice Segretario Comunale rogante, ho ricevuto il presente contratto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, redatto in formato elettronico da persone di mia fiducia, su n. 11 (undici) facciate compresa la presente, del quale ho dato lettura alle parti, che dichiarano conforme alla loro volontà e che lo approvano in uno a tutte le clausole del presente contratto, a quanto dedotto nel Capitolato Speciale ed in tutti gli atti allegati, propedeutici e connessi al presente.

Il presente contratto è sottoscritto in mia presenza, con firma digitale dai contraenti e dall'ufficiale rogante, come segue:

In allegato al presente vi è il disciplinare ed il capitolato speciale d'appalto (determina n.221/2018).

La Società Di Gennaro S.p.A. – La Procuratrice Speciale Dr.ssa Chiara Di Gennaro

Il Capo Settore Lavori Pubblici Dr. Antonio Palumbo

Il Vice Segretario Comunale Dr. Fortunato Caso